

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;

Considerato che l'art. 8, comma 1, della l.r. 20/2002 prevede che la Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia.

Considerato altresì che ai sensi della predetto articolo della l.r. 20/2002, la Giunta Regionale può altresì consentire, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la caccia solo da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all' articolo 18 comma 2 della l. 157/1992;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”, ed in particolare l'allegato “A” che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Visto il d.p.g.r. 26 luglio 2011, n. 33/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;) ed in particolare l'articolo 10 che autorizza l'esercizio della caccia anticipata alla selvaggina migratoria esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 602 del 21/06/2016 “Stagione venatoria 2016/2017. Prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*)”, che contempla la possibilità di effettuare il prelievo nelle giornate di apertura anticipata della caccia;

a voti unanimi

### DELIBERA

- di consentire la caccia da appostamento il giorno giovedì 1 settembre 2016, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie:  
storno, tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su

tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana, con l'esclusione delle aree boscate. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso;

- di consentire la caccia esclusivamente da appostamento fisso, nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, il giorno giovedì 1 settembre 2016, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: alzavola, germano reale e marzaiola, sul territorio a caccia programmata della Regione Toscana e nelle Aziende Faunistico Venatorie;

- di consentire la caccia da appostamento il giorno domenica 4 settembre 2016, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: storno, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia, su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana, con l'esclusione delle aree boscate. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso;

- che relativamente al territorio a caccia programmata la caccia sia comunque consentita nel solo sottoambito di residenza venatoria;

- che relativamente alla caccia sulla specie storno, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 21/06/2016, valgono le seguenti limitazioni:

a) il prelievo può essere eseguito esclusivamente a una distanza non superiore a 100 metri da vigneti o oliveti aventi frutto pendente;

b) è vietata la vendita dei soggetti prelevati;

c) sono vietati i richiami della specie.

- che tutti i capi abbattuti debbono essere annotati nella specifica sezione del tesserino venatorio regionale, subito dopo l'abbattimento;

- che le giornate di apertura anticipata individuate dal presente provvedimento non sono consentite all'interno delle ZPS (zone di protezione speciale).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BANTI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI